



PORTO DI ANCONA-PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA BANCHINA 22 -QUESITI E RICHIESTA CHIARIMENTI AI SENSI DELL'ART. 14 AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 226/2025

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento in merito all'avviso in oggetto

N. 1

“è ammesso che una medesima impresa partecipi alla procedura per entrambe le banchine (n. 22 e n. 25)? In caso affermativo è possibile indicare gli stessi traffici per entrambe le istanze fermo restando che in caso di duplice aggiudicazione sarà necessario optare per una sola delle due concessioni?”

RISPOSTA:

Secondo quanto previsto nell'avviso relativo alla Banchina n. 22 e nell'avviso relativo alla banchina n. 25 è consentito che un medesimo operatore presenti domanda per entrambe le procedure fermo restando che nessuna impresa concorrente potrà conseguire la titolarità di entrambe le concessioni.

Negli avvisi di cui sopra non vi sono preclusioni in merito alla indicazione dei traffici da inserire nella documentazione tecnica da presentare nell'ambito delle procedure in analisi.

N. 2

a. È possibile per soggetti già concessionari (ex art. 36 cod. nav. ovvero ex art. 18, l. n. 84/1994) di altri compendi demaniali nel porto di Ancona partecipare alla presente gara?

b. Si chiede di confermare se tale possibilità sia ammessa anche nel caso in cui il soggetto già concessionario partecipi alla presente gara in qualità di impresa mandataria o mandante di un'ATI (costituita o costituenda) ovvero quale consorziata di un consorzio ordinario (costituito o costituendo).

c. In caso positivo, l'aggiudicazione della presente gara al concorrente che sia già concessionario di altri compendi demaniali potrà comportare eventuali limitazioni sulla disponibilità e/o utilizzo dei summenzionati compendi già in concessione?

RISPOSTA:

a. Si conferma che – secondo quanto previsto nell'Atto di indirizzo di cui alla deliberazione n. 72/2023 e nell'avviso di cui in premessa - i soggetti già concessionari ex art. 36 cod. nav. (e art. 18 L. 84/1994 limitatamente alla banchina n. 25 in quanto unica attuale concessione rilasciata ai sensi della richiamata disposizione) possono partecipare alla gara in oggetto.

b. Si conferma



c. Non si prevedono limitazioni sulla disponibilità (in termini di estensione) di aree già in precedenza assentite in concessione (ex art. 36 cod. nav.). In relazione all'utilizzo si applica quanto previsto nell'Avviso in oggetto e quanto stabilito nella normativa applicabile con particolare riferimento all'art. 18 comma 9 L. 84/1994. Nello specifico, le attività e i traffici inseriti nel programma allegato alla domanda di concessione della banchina in oggetto, devono essere di nuova acquisizione e devono essere attuati senza possibilità di sovrapposizione nel perseguimento degli obiettivi prefissati nel piano di impresa; tali attività e traffici (unitamente agli investimenti e agli obiettivi occupazionali previsti) saranno oggetto di periodico monitoraggio e verifica ai sensi del D.I. 202/2022 e D.M. 110/2023; inoltre secondo quanto stabilito nella disposizione sopra richiamata non è consentito lo scambio di manodopera tra le aree in concessione. Infine, come previsto dalle normative sopra richiamate il concessionario della banchina dovrà tenere una specifica contabilità separata dedicata alla concessione in argomento rispetto alle altre aree assentite in concessione.

N. 3.

a. *Qualora un concorrente diventi concessionario della banchina n. 22, può continuare ad utilizzare la banchina n. 26 o altre banchine pubbliche per lo svolgimento delle operazioni portuali? In caso negativo, ci sono delle eccezioni che possano consentire l'utilizzo sia della banchina n. 22, sia della banchina n. 26 o delle altre banchine pubbliche: in quest'ultimo caso, si prega di indicare quale siano dette eccezioni (e.g. diverse tipologie merceologiche, limiti di pescaggio, altri limiti infrastrutturali, ecc..).*

b. *Qualora il concorrente sia un'ATI, può tale ATI continuare – in caso di aggiudicazione della banchina n. 22– ad utilizzare la banchina n. 26 o altre banchine pubbliche per lo svolgimento delle operazioni portuali? Laddove le mandatarie e le mandanti fossero dotate di autorizzazione ex art. 16, l.n. 847/1994, ciascuna di esse potrebbe continuare ad utilizzare la banchina n. 26 o altre banchine pubbliche per lo svolgimento delle operazioni portuali in caso di aggiudicazione della banchina n. 22? Si applicano le medesime eccezioni di cui al quesito alla lett. a) precedente?*

c. *Qualora il concorrente sia un consorzio ordinario (costituito o costituendo), può tale consorzio ordinario continuare ad utilizzare la banchina n. 26 o altre banchine pubbliche per lo svolgimento delle operazioni portuali in caso di aggiudicazione della banchina n. 22? Laddove le singole società consorziate fossero dotate di autorizzazione ex art. 16, l.n. 847/1994, ciascuna di esse potrebbe continuare ad utilizzare la banchina n. 26 o altre banchine pubbliche per lo svolgimento delle operazioni portuali in caso di aggiudicazione della banchina n. 22 al consorzio ordinario (costituito o costituendo) ? Si applicano le medesime eccezioni di cui al quesito alla lett. a) precedente?*

RISPOSTA:

In via preliminare si fa notare che non è possibile in questa sede anticipare future ed eventuali istruttorie relative a procedimenti diversi rispetto a quello in esame, con riferimento alle istanze di nulla osta per operare in banchina pubblica.



Tanto premesso si evidenzia che nel porto di Ancona, all'attualità, l'utilizzo delle banchine pubbliche è disciplinato oltre che dalla normativa applicabile di cui all'art. 18 L. 84/1994 e al D.I. 202/2022, anche dall'Ordinanza n. 7/2018 come modificata dall'Ordinanza n. 64/2025.

L'art. 1 della richiamata Ordinanza stabilisce espressamente che "L'utilizzo degli accosti pubblici delle banchine come individuate con apposito atto di indirizzo dell'Autorità di sistema è riservato in via esclusiva alle operazioni portuali relative alle navi da carico lavorate da imprese portuali in possesso dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge n. 84/94 non concessionarie di banchine demaniali, secondo modalità e criteri di precedenza contenuti nel Regolamento accosti approvato dalla Capitaneria di Porto in premessa indicato; ferma restando l'applicazione dell'art. 18, comma 7 [ora 9], della L.84/94, al fine di evitare possibili perdite di produttività del porto e conseguenti attese di navi in rada, si fanno salve situazioni eccezionali di impossibilità oggettiva di utilizzo delle banchine in concessione non dipendenti dalla volontà del concessionario, da valutarsi da parte dell'Autorità".

Quanto sopra è coerente con quanto stabilito all'art. 18 comma 9 ai sensi del quale le imprese concessionarie ex art. 18 L. 84/1994 non possono svolgere attività portuali in spazi diversi rispetto a quelli assegnati in concessione; in ogni caso si deve trattare di attività e traffici diversi rispetto a quelli dedotti nel programma di attività presentato per il conseguimento della concessione di banchina e fermo restando il divieto di scambio della manodopera.

Da ultimo si richiama quanto previsto nel D.I. 202/2022 a mente del quale in ogni caso il rilascio delle concessioni non può pregiudicare l'esercizio delle attività delle imprese già autorizzate ex art. 16 L. 84/1994 e non concessionarie di aree all'effettuazione delle operazioni portuali che quindi avranno priorità rispetto alle imprese concessionarie ex art. 18 in relazione all'uso della banchina pubblica.

Quanto sopra si ribadisce è affermato senza pregiudizio rispetto alle future valutazioni e decisioni dell'Autorità in relazione alle modalità di utilizzo della banchina pubblica che verrà assentito nel rispetto delle norme sopra richiamate e nel contemperamento da una parte dell'esigenza di assicurare il pluralismo e la concorrenzialità nel porto e dall'altra di quella della massima valorizzazione della produttività di questo sorgitore atteso l'attuale numero delle banchine disponibili.

N. 4

Qualora un concorrente declini un piano d'impresa per una merceologia specifica da operare sulla banchina n. 22, potrà quest'ultimo – in caso di aggiudicazione della banchina n. 22 – continuare ad utilizzare la banchina n. 26 o altre banchine pubbliche per lo svolgimento delle operazioni portuali relative a categorie merceologiche diverse da quelle declinate nel piano d'impresa per ottenere la concessione della banchina n. 22

RISPOSTA:

Si richiama integralmente il contenuto della risposta di cui ai punti precedenti.

Come sopra chiarito quanto indicato è solo uno dei presupposti necessari ma non sufficienti per poter conseguire eventualmente l'autorizzazione ad operare nella banchina pubblica.



In linea generale potrà operare in banchina pubblica solo per motivazioni eccezionali dovute a fattori oggettivi e senza pregiudizio per gli operatori 16 non titolari di concessione ai sensi dell'art. 18 L. 84/1994 e previa valutazione da parte dell'Autorità di Sistema nel rispetto delle coordinate normative sopra indicate e nel contemperamento degli interessi pubblici indicati al precedente punto.

In ogni caso si ribadisce che in questa fase non possono essere anticipate decisioni che verranno assunte nella competente sede.

N. 5

Si chiede il seguente chiarimento: "se la procedura di assegnazione comprende, tra gli accessori, le tramogge, e, eventualmente, in che numero. In caso di risposta affermativa, se le tramogge fossero in numero uguale a quello delle gru presenti in banchina e tenuto conto che una delle stesse gru non è più operativa, si chiede se una delle tramogge possa essere aggiunta alla dotazione della banchina n. 22."

RISPOSTA

Le tramogge sono 4 da 60 mc.

Le tramogge sono dotazioni della banchina n. 25 e pertanto non possono essere aggiunte alle dotazioni previste nel bando della banchina n. 22.